

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO
MEDIANTE AUTOVETTURA**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 16.2.2001)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Normativa di riferimento
- Art. 2. Definizione e finalità del servizio

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 3. Autorizzazione per l'esercizio del servizio
- Art. 4. Cumulo delle autorizzazioni
- Art. 5. Condizioni e forme giuridiche di esercizio
- Art. 6. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 7. Ambiti operativi e territoriali
- Art. 8. Determinazioni dell'organico

CAPO III - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

- Art. 9. Composizione e durata
- Art. 10. Modalità di funzionamento
- Art. 11. Competenze

CAPO IV - REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 12. Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 13. Impedimenti soggettivi

CAPO V - MODALITA' DI RILASCIO E DI TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 14. Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 15. Contenuti del bando di concorso
- Art. 16. Presentazione delle domande
- Art. 17. Criteri di valutazione e titoli di preferenza
- Art. 18. Esame delle domande e approvazione della graduatoria
- Art. 19. Rilascio e validità delle autorizzazioni
- Art. 20. Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi
- Art. 21. Trasferimento dell'autorizzazione per morte del titolare
- Art. 22. Inizio del servizio

CAPO VI - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 23. Collaborazione familiare
- Art. 24. Personale dipendente
- Art. 25. Obblighi dei conducenti
- Art. 26. Divieti per i conducenti
- Art. 27. Comportamento dell'utente
- Art. 28. Responsabilità nell'esercizio del servizio

CAPO VII - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

- Art. 29. Caratteristiche delle autovetture
- Art. 30. Sostituzione delle autovetture
- Art. 31. Contrassegni per le autovetture
- Art. 32. Controllo delle autovetture

CAPO VIII - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 33. Stazionamento delle autovetture
- Art. 34. Acquisizione della corsa
- Art. 35. Trasporto dei soggetti portatori di handicap
- Art. 36. Interruzione del trasporto
- Art. 37. Tariffe
- Art. 38. Sospensione del servizio
- Art. 39. Reclami ed esposti

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 40. Vigilanza
- Art. 41. Sanzioni amministrative
- Art. 42. Violazioni e sanzioni
- Art. 43. Procedimento disciplinare
- Art. 44. Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione
- Art. 45. Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione
- Art. 46. Decadenza dell'autorizzazione

CAPO X - NORME FINALI

- Art. 47. Pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e art. 12 dello Statuto Comunale.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti è disciplinato dalle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia, tra le quali:

- a) Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, artt. 8, 19 e 85;
- c) D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285;
- d) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
- e) Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- f) Decreto Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993;
- g) Legge regionale 6 settembre 1993, n. 67;
- h) Delibera Regionale 1 marzo 1995, n. 131;
- i) Statuto del Comune di Agliana, art. 12.

Art. 2 Definizione e finalità del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente provvede, quale autoservizio pubblico non di linea, al trasporto collettivo o individuale di persone e svolge una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici.

2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo ovvero a viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

3. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.

4. Il servizio è compiuto a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma.

5. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Autorizzazione per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale. Le autorizzazioni sono personali e possono essere cedute soltanto ai sensi dei successivi articoli 20 e 21.

Art. 4 Cumulo delle autorizzazioni

1. È vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

2. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente fino ad un massimo del 40% del numero di autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio è esercitato, salvo quanto previsto dai successivi articoli 23 e 24, direttamente dal titolare dell'autorizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizio operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

3. Nei casi di cui al comma 2 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi indicati e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 2, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui al precedente art. 2, comma 5, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Comandante della Polizia Municipale, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario di linea o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Ambiti operativi e territoriali

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

Art. 8

Determinazioni dell'organico

1. Il numero delle autovetture per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con servizio di noleggio con conducente è fissato, tenuto conto dei criteri indicati dall'art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e del punto 4) dell'Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 1995, n. 131, in 5 (cinque) unità.

CAPO III

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Art. 9

Composizione e durata

1. Presso il Comune è istituita la Commissione comunale consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento.

2. La Commissione è nominata con Decreto del Sindaco e permane in carica per 4 anni. Essa è costituita da:

- a) il Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
- b) il Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico.
- c) dal funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- d) un componente per ciascuna delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nella Regione;
- e) un componente designato dalle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in sostituzione del componente effettivo assente.

4. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, decesso, o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.

Art. 10

Modalità di funzionamento

1. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta l'anno e, comunque, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti e contenente una articolata proposta di ordine del giorno.

2. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.

3. La Commissione si esprime, con parere motivato e riportato nel verbale di seduta, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appartenente al Corpo di Polizia Municipale con qualifica non inferiore alla Categoria C.

Art. 11

Competenze

1. La Commissione esprime un parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea e sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca previste dal presente regolamento.

2. Qualora il parere di cui al comma precedente non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione Comunale può procedere all'adozione degli atti amministrativi indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. La Commissione vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del presente regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali e può promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

4. La Commissione, inoltre, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune o alla commissione regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67.

CAPO IV

REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nei ruoli dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c) di essere esente dagli impedimenti di cui al successivo art. 13;
- d) di essere proprietario, o comunque averne la piena disponibilità anche mediante contratto di leasing, dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- e) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ogni altra normativa attinente;
- f) non aver trasferito altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
- g) di non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- h) essere iscritto al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;

2. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

3. La sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 13

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione;
- d) l'essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione di esercizio anche nell'ambito di altri Comuni.

2. Il verificarsi degli impedimenti di cui al presente articolo in capo al titolare dopo l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza dal titolo.

CAPO V

MODALITA' DI RILASCIO E DI TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 14

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli.

2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del presente regolamento e, successivamente, entro novanta giorni dal momento in cui si siano rese disponibili una o più autorizzazioni e vi sia almeno una richiesta di assegnazione che non possa essere soddisfatta in base a quanto previsto dal successivo comma 4.

3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata informazione ai soggetti interessati.

4. La graduatoria di cui al successivo articolo 18 ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 15

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione indicati al successivo articolo 17;
- d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo articolo 16 a pena di nullità della stessa;
- e) il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto riguarda la validità e l'utilizzo della graduatoria.

Art. 16

Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e con firma autenticata secondo la vigente normativa.

2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- a) il cognome e nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- d) la cittadinanza;
- e) il codice fiscale;
- f) il titolo di studio conseguito;
- g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 ed alla insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- h) l'attività professionale eventualmente svolta valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

3. La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti in conformità con le norme sul bollo:

- copia della patente di guida;
- copia del certificato di abilitazione professionale;
- copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia così come indicato all'art. 12, comma 1, lettera b);
- certificazione medica attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 17

Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono valutati i seguenti titoli e attribuiti i seguenti punteggi:

- a) titolo di studio:

- ❑ diploma di laurea: punti 1;
 - ❑ diploma di maturità: punti 0,50;
 - ❑ diploma di qualifica professionale: punti 0,25;
 - ❑ licenza della scuola dell'obbligo: punti 0,10.
- b) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 0,60 per ciascun anno di servizio;
- c) aver svolto, in qualità di titolare della licenza, il servizio di taxi a mezzo di autovettura: punti 0,50 per ciascun anno di servizio;
- d) aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di persone, in servizio pubblico di linea: punti 0,45 per ciascun anno di servizio;
- e) aver svolto l'attività di conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea: punti 0,35 per ciascun anno di servizio;
- f) essere iscritto alle liste di collocamento da almeno due anni: punti 0,35.

2. Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai punti b), c), d) ed e) è di 10 anni. I periodi di servizio inferiori a sei mesi non sono valutati mentre quelli superiori sono considerati anno di servizio. I punteggi attribuiti al titolo di studio non sono cumulabili.

3. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

4. L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione. In caso di ulteriore parità prevale in graduatoria il più anziano d'età e, ancora, in caso di ulteriore parità, si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 18

Esame delle domande e approvazione della graduatoria

1. L'Ufficio competente della Polizia Municipale procede, nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del concorso, all'istruttoria di tutte le domande pervenute e provvede alla formazione della graduatoria.

2. La graduatoria, approvata con determinazione del Comandante della Polizia Municipale, è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni.

3. Se per effetto delle avvenute assegnazioni la graduatoria si esaurisce prima del termine si procede secondo le norme di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 19

Rilascio e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sottoposte, entro il 31 dicembre di ogni quinquennio, a verifica da parte dell'Ufficio della Polizia Municipale che ha rilasciato il titolo e che accerta il permanere dei requisiti, previsti dalla legge e dal presente regolamento, in capo al titolare.

2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale da effettuarsi, qualora non siano intervenute modifiche rispetto alla verifica di cui al comma 1, mediante la ricezione della dichiarazione autocertificata del titolare dell'autorizzazione. Tale dichiarazione deve essere prodotta entro il mese di dicembre di ciascun anno ad eccezione dell'anno in cui l'autorizzazione è comunque sottoposta alla verifica di cui al comma 1.

Art. 20

Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile, alle condizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza della documentazione relativa al trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta è sottoscritta dal titolare, con firma autenticata, e deve essere corredata da copia dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta con firma autenticata, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti indicati all'art. 12 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui il trasferimento sia operato per inabilità o inidoneità al servizio per malattia ovvero infortunio, la richiesta deve essere corredata di apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di rilascio del certificato.

3. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato indicato al comma 2 deve essere consegnato al Comune, unitamente ai titoli autorizzativi e ai contrassegni identificativi di cui all'art. 31, entro dieci giorni dal rilascio del medesimo.

4. Le medesime scadenze indicate nei commi precedenti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente indicato all'art. 9, comma 1, lettera c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5. In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico né trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 21

Trasferimento dell'autorizzazione per morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare si intende il nucleo che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare all'Ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve, alternativamente, indicare:

- a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri eredi aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata;
- b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 20, designando, entro due anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- c) la restituzione dell'autorizzazione del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso devono, entro due anni dalla data del decesso, presentare all'Ufficio competente della Polizia Municipale, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio della nuova autorizzazione. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante contenente i dati e i documenti indicati all'art. 16 del presente regolamento, ad eccezione delle lettere f) e h) del comma 2.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione con conseguente decadenza del titolo.

6. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

Art. 22

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa a seguito di trasferimento nei casi indicati dai precedenti articoli 20 e 21, il titolare deve obbligatoriamente iniziare, a pena di decadenza, il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo. Detto termine può essere prorogato, in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio, di altri sei mesi.

CAPO VI

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 23

Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggioro con conducente nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, secondo quanto indicato all'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione comunica, a mezzo di lettera raccomandata, i nominativi dei familiari che intendono collaborare al servizio al competente ufficio della Polizia Municipale il quale verifica, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione dei familiari indicati nei ruoli di cui all'art. 3 della legge regionale 67/93 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 13 del presente regolamento.

3. L'Ufficio competente della Polizia Municipale, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia apposito atto di nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'autorizzazione del titolare.

4. La variazione o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al competente Ufficio della Polizia Municipale entro 15 giorni e annotato secondo le modalità indicate al precedente comma.

Art. 24

Personale dipendente

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2. In tal caso, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'assunzione, devono presentare al competente Ufficio di Polizia Municipale copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 nonché copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale agli enti assicurativi e assistenziali dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente.

3. Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è annotato, a cura del competente ufficio della Polizia Municipale, in forma di appendice, sull'autorizzazione del titolare.

Art. 25

Obblighi dei noleggiatori e dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- b) seguire, salvo diversa e specifica indicazione da parte del cliente, il percorso più economico per raggiungere il luogo di destinazione;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori;
- d) applicare sul veicolo, in maniera ben visibile, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi stabiliti dal Comune di Agliana;
- e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblica sicurezza o di soccorso;
- f) tenere a bordo del veicolo l'autorizzazione comunale da esibire a richiesta dei soggetti legittimati ad espletare i servizi di polizia stradale;
- g) consegnare alla Polizia Municipale, entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- h) indossare, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di cui all'art. 34;
- l) comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale l'eventuale cambio di residenza entro il termine di trenta giorni ovvero, entro il termine di sette giorni, la variazione dell'indirizzo della rimessa;
- m) comunicare all'Ufficio competente della Polizia Municipale e all'utente i guasti al contachilometri per i quali non si sia potuto procedere all'immediata riparazione;
- n) comunicare, all'Ufficio competente della Polizia Municipale, entro le ventiquattro ore successive all'efficacia dei provvedimenti, eventuali disposizioni delle Prefetture o degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione relative a sospensioni, ritiri o revoche della patente o della carta di circolazione.

Art. 26

Divieti per i conducenti

1. Nell'esercizio della propria attività di trasporto al noleggiatore, al collaboratore alla guida o al dipendente, è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) tenere a bordo animali propri;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo che l'interruzione non sia dettata da cause di forza maggiore o di evidente pericolo, ovvero sia richiesta dal committente;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto di bagagli al seguito del committente quando il loro volume non superi la capienza dell'apposito vano bagagli;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare;
- h) stazionare su spazi ed aree pubbliche;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 27

Comportamento dell'utente

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) insudiciare o danneggiare il veicolo;

- c) richiedere, fuori dai casi di cui all'art. 35, il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'insudiciamento del veicolo;
- d) richiedere che il trasporto venga eseguito in violazione delle norme di sicurezza e di comportamento previste dalla vigente disciplina in tema di circolazione stradale.

Art. 28

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque ascrivibili, sia indirettamente sia direttamente, all'esercizio dell'attività, è imputabile, secondo i principi generali dell'ordinamento, unicamente a carico del titolare dell'autorizzazione, del collaboratore familiare o del dipendente.

CAPO VII

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Art. 29

Caratteristiche delle autovetture

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente anche con l'eventuale installazione di un portabagagli esterno;
- e) essere omologati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- f) essere muniti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992, di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da appositi decreti ministeriali;
- g) essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- h) essere dotati di contachilometri generale e parziale.

Art. 30

Sostituzione delle autovetture

1. Il titolare dell'autorizzazione è autorizzato dal Comandante della Polizia Municipale, con nulla osta, alla sostituzione temporanea del veicolo che sia fuori servizio per riparazioni o guasti accidentali, con altro dotato delle caratteristiche indicate nel precedente art. 29 e che sia stato giudicato idoneo da parte del competente Ufficio della Polizia Municipale.

2. Per la sostituzione definitiva del veicolo l'interessato, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 1, dovrà:

- a) produrre i dati identificativi del nuovo veicolo;
- b) sottoporre il veicolo a visita e prova di collaudo presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
- c) chiedere, a seguito del rilascio della carta di circolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per uso di terzi da noleggio con conducente, l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Art. 31

Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

- «NOLEGGIO»;
- «Comune di Agliana» e lo stemma.

2. I suddetti veicoli devono essere inoltre dotati di una targhetta metallica, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm 8,00 di larghezza per cm 10,00 di lunghezza e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore «Comune di Agliana» e «N.C.C.»;
- al centro lo stemma del Comune;
- nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

3. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 32

Controllo delle autovetture

1. In coincidenza alla verifica di cui all'art. 19, comma 1, l'Ufficio competente della Polizia Municipale esegue una verifica estetica dei veicoli nonché il rispetto delle prescrizioni relative ai veicoli dettate dal presente regolamento.

2. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1 venga accertata la mancanza ovvero l'inadeguatezza dei requisiti previsti, l'Ufficio competente della Polizia Municipale può, se del caso, sta-

bilire un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve adeguare il veicolo per ristabilirne l'idoneità.

3. Trascorso il termine assegnato senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, il Comandante della Polizia Municipale, secondo le modalità indicate all'art. 43 del presente regolamento, procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 45.

4. Le disposizioni del presente articolo non riguardano i controlli di carattere tecnico di competenza degli Ispettorati della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione né le prescrizioni stabilite per la circolazione dei veicoli dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e dalle altre leggi collegate.

CAPO VIII MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 33

Stazionamento delle autovetture

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

2. Lo stazionamento delle autovetture fuori dalle rispettive rimesse è consentito esclusivamente nel caso in cui sia collegato ad un contratto di trasporto in atto.

Art. 34

Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento con una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione presso la sede del noleggiatore.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

3. L'Amministrazione Comunale, in considerazione del fatto che nel territorio comunale non è esercito il servizio di taxi, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica adeguatamente delimitati e segnalati.

Art. 35

Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap.

2. Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap, ancorché obbligatorio, è effettuato gratuitamente.

Art. 36

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha il diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 37

Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso il competente Ufficio di Polizia Municipale.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 38

Sospensione del servizio

1. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata per iscritto, anche a mezzo di telefax, al competente Ufficio di Polizia Municipale entro tre giorni dal suo verificarsi. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 39

Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio di noleggio con conducente che intendano presentare reclami ed esposti per il servizio ricevuto possono inoltrare gli stessi al Comandante della Polizia Municipale ovvero alla Commissione Consultiva Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale provvede, con i mezzi ritenuti più idonei, a dare adeguata pubblicità del servizio preposto alla raccolta dei reclami e degli esposti.

CAPO IX

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 40

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata, in via principale, alla Polizia Municipale di Agliana e agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada nonché agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 13, comma 4, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 41

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- b) con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. L'Amministrazione Comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 42

Violazioni e sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67 e dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente privo dell'autorizzazione perché mai ottenuta ovvero quando l'autorizzazione sia stata revocata o dichiarata decaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2 milioni.

3. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.500.000.

4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di lire da lire 100.000 a lire 600.000 per le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a) art. 25 relative agli obblighi del conducenti durante il servizio;
- b) art. 27 relative al comportamento degli utenti;
- c) art. 30, comma 1, relativa alla sostituzione temporanea dell'autovettura senza aver ottenuto il nulla osta;
- d) art. 31 relative al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- e) art. 34, comma 2, relativo al divieto di acquisizione della corsa mediante sosta su area pubblica;
- f) art. 38 relativa alla mancata o ritardata comunicazione della sospensione del servizio.

5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di lire da lire 150.000 a lire 900.000 per le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a) art. 19, comma 2, relativa alla mancata comunicazione per la vidimazione annuale;
- b) art. 23, comma 4, mancata o ritardata comunicazione dei nominativi dei collaboratori familiari;
- c) art. 24, comma 2, mancata o ritardata comunicazione dei nominativi dei dipendenti;
- d) art. 25, comma 1, lett. m) per mancata segnalazione di guasti al contachilometri;

6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di lire da lire 250.000 a lire 1.500.000 per le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a) art. 6 relativo all'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di trasporto di linea;
- b) art. 30, comma 2, relativa alla sostituzione definitiva dell'autovettura senza aver ottenuto il nulla osta;

7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di lire da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 43

Procedimento disciplinare

1. Nel caso in cui le violazioni del presente regolamento prevedano l'applicazione della una sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca, il Comandante della Polizia Municipale applica le seguenti disposizioni:

- a) all'interessato sono contestati, a mezzo del servizio postale ovvero di messo notificatore, gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione indicando altresì il responsabile del procedimento;
- b) l'interessato ha facoltà di presentare al competente Ufficio della Polizia Municipale, entro 30 giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati, memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente;
- c) l'Ufficio di Polizia Municipale, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige, nei successivi 20 giorni dal termine indicato alla lettera b), apposita relazione, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie ovvero l'archiviazione del procedimento trasmettendo la documentazione al Presidente della Commissione Consultiva per l'acquisizione del parere;
- d) il Comandante della Polizia Municipale, acquisito il parere della Commissione, ovvero rilevata la mancata produzione dello stesso nel termine indicato all'art. 11, comma 2, emette il provvedimento finale di applicazione della sanzione amministrativa accessoria ovvero di archiviazione.

Art. 44

Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è sospesa dal Comandante della Polizia Municipale nei seguenti casi:

- a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi.
- b) fino ad un massimo di un mese quando il veicolo, che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio di Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
- c) fino ad un massimo di dieci giorni qualora il titolare non si presenti, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili, al controllo del veicolo di cui al precedente art. 32;
- d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- e) fino ad un massimo di un mese nel caso di due violazioni della stessa norma ovvero di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 42;
- f) fino ad un massimo di sei mesi nel caso di violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada;
- g) fino ad un massimo di sei mesi nel caso di violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di cui all'art. 37.

2. Il Comandante della Polizia Municipale determina il periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione, l'autorizzazione deve essere riconsegnati in deposito al competente Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 45

Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.

2. La sanzione accessoria amministrativa della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 46

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Comandante della Polizia Municipale dichiara la decadenza dell'autorizzazione, provvedendo contestualmente al ritiro del titolo, nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 22 del presente regolamento;

- d) morte del titolare dell'autorizzazione senza che gli eredi legittimi abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 21 del presente regolamento ovvero non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal medesimo articolo;
- e) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare;
- g) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione dell'art. 9, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- h) essere incorsi, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a mesi sei;
- i) interrompere ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.
- l) sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO X NORME FINALI

Art. 47

Pubblicazione ed entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'esame favorevole dell'organo di controllo regionale, è pubblicato, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto Comunale, all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

3. Il presente Regolamento sostituisce quello attualmente in vigore, approvato con deliberazione C.C. n. 161 del 24.7.1989.